



Comune di Varzi
(Provincia di Pavia)

SERVIZIO LL.PP.

Determinazione n. 109 del 24.12.2010

oggetto: Presa d'atto dell' avvenuta esecuzione da parte di A2A Reti Gas ,gestore del servizio di distribuzione del gas metano , dei lavori di ripristino delle pavimentazioni bituminose in località varie di Nivione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO :

che la concessione originaria di affidamento con diritto di esclusiva del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Varzi (PV), è stata stipulata con la società TIDONE GAS SRL in data 26 maggio 1987 con decorrenza dal 01 luglio 1991 scadenza naturale prevista al 31 dicembre 2021 (30 anni);

che la società TIDONE GAS SRL è stata fusa per incorporazione nella società CIGE SPA, come da comunicazione prot. 71 del 29 marzo 2004 della stessa ;

che CIGE SPA ha variato la propria denominazione sociale in ASM RETI SPA in data 5 aprile 2007 nel corso di Assemblea straordinaria per azioni, Verbale Repertorio n. 86971, Raccolta n. 29460, Notaio Mistretta e che tale variazione è stata comunicata al Comune con lettera Prot. 1967-P del 24 aprile 2007;

che, ASM RETI SPA si è fusa per incorporazione in AEM Distribuzione Gas Spa, entrambe controllate al 100% da A2A SPA e, contestualmente, è stata modificata la ragione sociale in A2A RETI GAS SPA, atto Notaio Edmondo Todeschini Rep. 1520 Racc, 819 in data 30 marzo 2009, come da comunicazione al Comune Prot. 141 P.G. del 2 aprile 2009, con decorrenza 1 aprile 2009;

Tenuto conto:

che il Decreto Legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, di attuazione della Direttiva gas 98/30/CE ha disciplinato l'intero settore del gas prevedendo la liberalizzazione delle attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere;

che in ottemperanza alle disposizioni del succitato Decreto Legislativo, A2A RETI GAS SPA (quale Società derivante dalle descritte operazioni societarie) ha realizzato la disposta separazione delle attività di distribuzione e vendita;

che l'art. 15, comma 5 del sopra citato Decreto prevede che "gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso";

che in tema di durata del periodo transitorio, relativo agli affidamenti in atto all'entrata in vigore del "Decreto Letta", si sono succedute varie modificazioni (art.1, comma 69 della legge 239/2004; art. 23 della legge 51/2006; l'art. 46 bis del D.L. 159/2007, convertito nella legge 222/2007 e con le modifiche apportate dall'art.2, comma 175 della legge 244/2007; la legge n.99/2009 e, da ultimo, l'art. 15 della legge 166/2009) le

quali hanno determinato la nuova scansione temporale delle anticipate cessazioni, da valutare poi alla luce delle particolari situazioni della singola concessione e del singolo concessionario, così risultante:

- al 31 dicembre 2007, qualora il concessionario non possieda i requisiti previsti dall'art. 15, comma 7 del D. Lgs. 164/2000;
- al 31 dicembre 2009, nel caso in cui il concessionario possieda almeno uno dei requisiti previsti dal citato Decreto;
- al 31 dicembre 2010, nel caso in cui l'Ente locale abbia disposto con specifica Deliberazione, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse, la proroga annuale;
- al 31 dicembre 2012, per gli affidamenti del servizio avvenuti mediante gara;

che il Comune di Varzi istituì il servizio di Distribuzione gas naturale affidando la Concessione del Servizio, previo esperimento di procedura di affidamento svolta a cura della Comunità Montana Oltrepo Pavese, con delibera del Consiglio Comunale n. 177 del 20 gennaio 1987 e che pertanto la scadenza è definita "ope legis" al 31/12/2012;

che la Corte dei Conti Lombardia, con specifica Deliberazione del 17 febbraio 2010, n. 2225/2010, su specifica richiesta e in forza dell'Art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003 n. 131 che attribuisce alla corte dei Conti una funzione consultiva in materia di contabilità pubblica in quanto afferente ad ipotesi di utilizzo e di investimento di denaro pubblico e a procedimenti di entrata e di spesa, ha ritenuto esprimere un parere sotteso ad un'approfondita ricognizione della Legislazione vigente in materia di servizi pubblici locali e in particolare del gas giungendo alla conclusione argomentata che: "... In attesa della determinazione degli ATEM entro il termine legislativamente previsto, appare preferibile la tesi della sospensione temporanea di nuove gare per l'affidamento del servizio, con conseguente prorogatio delle gestioni precedenti" (fatispecie, peraltro, non applicabile al Comune di Varzi la cui concessione scadrebbe naturalmente al 31/12/2021);

che A2A Reti Gas al fine di assecondare l'attuazione del citato disegno legislativo e di garantire la continuità di gestione del pubblico servizio esercito, ha dato la propria disponibilità ad individuare, per tutto il tempo necessario a consentire l' esperimento della nuova gara, modalità di gestione che consentano di giungere all'esecuzione della Gara d'Ambito nei tempi che l'Amministrazione e il Soggetto designato vorranno definire e a tal fine si è resa disponibile a definire entro il 31/12/2010, in concorso con l'Amministrazione, il valore di indennizzo dovuto dal Comune al Concessionario al termine della Concessione ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Rep. 1669 in data 26.05.1987;

che A2A Reti Gas si è resa disponibile ad eseguire, in qualità di Concessionaria e in logica premiante e a conferma della volontà di mantenere positivi rapporti con i territori serviti, lavori di sistemazione di strade ammalorate o dissestate in corrispondenza di precedenti scavi per la posa di tubazioni gas (rete e/o derivazioni di utenze) o, in situazioni analoghe, eventuali ripristini indicati dall'Amministrazione Comunale entro un controvalore definito in € 25.000,00 più IVA annui per l'anno 2010, € 20.000,00 più IVA annui per il 2011 e il 2012, data di scadenza del periodo transitorio definito "ope legis", e, proporzionalmente, per ogni ulteriore anno necessario al nuovo affidamento;

che l' Amministrazione Comunale , con deliberazione del C.C. n° 90 del 06.09.2010 ha stabilito tra l' altro di approvare , quanto sopra riportato in premessa in riferimento alla disponibilità della Società A2A Reti Gas di riconoscere al Comune premi, come sopra definiti, per un controvalore di € 25.000 per l'anno 2010, € 20.000 annui per il 2011 e il 2012, data di scadenza del periodo transitorio definito "ope legis" e, proporzionalmente, un analogo valore per gli eventuali anni fino alla nuova gara;

che conseguentemente il sunnominato gestore ha provveduto a realizzare i ripristini delle pavimentazioni bituminose in loc. Nivione , per l' importo concordato ;

Vista la comunicazione allegata all' originale della presente , con la quale la Società A2A Reti Gas , in data 21.12.2010 ha attestato l' avvenuta esecuzione delle opere in parola per mq. 4.166,67 ,quale misura alternativa alla corresponsione del canone concessorio (riconosciuto al Comune in logica premiante per l' anno 2010) , richiedendo la regolarizzazione delle rispettive posizioni contabili ;

Ritenuto di dover prendere atto dell' avvenuta esecuzione dei sunnominati ripristini nell' importo di € 25.000,00 , demandando la summenzionata regolarizzazione agli uffici competenti , senza che ciò comporti alcun esborso da parte dell' Amministrazione Comunale.

Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 29.07.2009 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

VISTI INFINE

gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DETERMINA

- 1)- di prendere atto , sulla base di quanto riportato in premessa , dell' avvenuta esecuzione da parte della Società A2A Reti Gas dei ripristini delle pavimentazioni bituminose in loc. Nivione per mq. 4.166,67 e nell' importo di € 25.000,00 oltre i.v.a. ;
- 2)- di demandare ai competenti uffici finanziari comunali , la regolarizzazione delle rispettive posizioni contabili , ovviamente senza che ciò comporti alcun esborso da parte dell' Amministrazione Comunale.
- 3)- di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario l' adozione dei conseguenti provvedimenti ;
- 4)- a norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Geom. Luigi MUZIO
